



## COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA

### SCHEDA

#### PRINCIPALI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI d.P.P. 17-75/Leg.

Si richiama l'attenzione in particolare sugli Articoli 29, 33 e 34 del Regolamento di attuazione della legge provinciale 15/2005 (ADI Assegno di inclusione e casi di decadenza dal contributo integrativo):

- La **stipula di un nuovo contratto di locazione** (il cui titolare del contratto di locazione deve risultare uno dei componenti il medesimo nucleo familiare) per un alloggio da adibire a nuova residenza del nucleo familiare **deve essere comunicata** allo scrivente Servizio Edilizia Abitativa pubblica e agevolata **entro 30 giorni** dalla stessa per l'eventuale rideterminazione in riduzione dell'importo del contributo integrativo e pena la sua **decadenza** dal mese successivo a tale scadenza.
- il contributo integrativo è erogato anche al nucleo familiare beneficiario che trasferisce la residenza in un alloggio in locazione ubicato sul territorio di un ente locale diverso dalla Comunità della Vallagarina. Il beneficiario ha l'obbligo di trasmettere al Servizio Edilizia abitativa e agevolata copia del nuovo contratto di locazione entro trenta giorni dalla stipulazione, pena la decadenza dal contributo integrativo dal mese successivo a tale scadenza;
- Sempre ai fini della rideterminazione del contributo integrativo, il nucleo familiare che ha ottenuto il riconoscimento dell'**ADI** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legge 04 maggio 2023, n. 48 convertito nella legge n. 85/2023, **deve darne comunicazione** al Servizio Edilizia abitativa pubblica e agevolata della Comunità della Vallagarina **entro il termine di un mese dall'inizio della sua erogazione**. **La mancata comunicazione** del riconoscimento di tale beneficio entro il termine di un mese dall'inizio della sua erogazione **comporta la decadenza** dal contributo integrativo a decorrere dal mese successivo alla scadenza del predetto termine;
- Antecedentemente alla prima erogazione del contributo integrativo, il soggetto richiedente o un componente del nucleo familiare di appartenenza deve trasmettere al Servizio Edilizia abitativa pubblica e agevolata della Comunità della Vallagarina la dichiarazione attestante il riconoscimento o meno del beneficio economico a sostegno del pagamento del canone di locazione (componente dell'ADI) di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legge n. 48/2023 convertito nella legge n. 85/2023 e il suo ammontare.
- Se il nucleo familiare beneficia dell'ADI per tutto il periodo di erogazione di tale misura l'importo mensile del contributo integrativo, se maggiore, è ridotto dell'importo mensile del predetto beneficio e, se pari o inferiore, il contributo integrativo non è corrisposto. Nel caso in cui tale beneficio venga meno continuerà ad essere corrisposto per il rimanente periodo il solo importo mensile del contributo integrativo nella misura pari alla prima mensilità ridotta come specificato nel precedente capoverso.
- Il contributo integrativo non spetta se di importo inferiore a 40 euro mensili, o se cumulato con l'importo dell'ADI ne deriva una somma di importo inferiore a 40 euro mensili; non può eccedere il 50% dell'importo risultante dal contratto di locazione e non può essere superiore a 300 euro mensili.
- è **causa di decadenza** dal contributo integrativo (con decorrenza dal mese successivo la cessazione e/o la scadenza) anche la **stipulazione di un contratto di locazione a canone sostenibile, a canone moderato o a canone concordato, la cessazione di validità del contratto di locazione, il rifiuto di un alloggio a canone sostenibile e la mancata stipula del contratto di locazione a canone sostenibile**. La dichiarazione di decadenza è disposta a decorrere dal mese successivo la stipula, la cessazione, la rinuncia e determina l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente indebitamente percepite.

Rovereto, luglio 2026

